



CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI

Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 1 di n.11	

CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
00		Prima elaborazione del documento

REDAZIONE	UFFICIO QUALITA' – ALICE BARBERA
APPROVAZIONE	LA DIREZIONE – FRANCESCO PAOLO DI SANTO



CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI

Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 2 di n.11	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3.	PRINCIPI E STANDARD DI RIFERIMENTO	4
4.	CONFORMITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI	4
5.	DIRITTI UMANI E PRATICHE SOCIALI	5
5.1	RAPPORTI DI LAVORO	5
5.2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	5
5.3	LAVORO FORZATO E MINORILE.....	6
5.4	LOTTA E CONTRASTO AL FENOMENO DEL CAPORALATO.....	6
5.5	FORMAZIONE	6
6.	TUTELA DELL'AMBIENTE	7
6.1	RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE	7
6.2	GESTIONE DELLE RISORSE E IMPATTO AMBIENTALE.....	7
6.3	GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	7
6.4	GESTIONE DEI RIFIUTI	7
6.5	GESTIONE DELLE EMISSIONI E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI.....	7
6.6	TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ	8
6.8	USO DELLE SOSTANZE CHIMICHE	8
7.	ETICA E PRATICHE COMMERCIALI	8
7.1	CONCORRENZA LEALE.....	8
7.2	CORRUZIONE, ESTORSIONE, APPROPRIAZIONE INDEBITA E RICICLAGGIO	8
7.3	CONFLITTO DI INTERESSI	9
7.4	PRIVACY, CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI	9
8.	CONFORMITÀ	10
8.1	COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	10
8.2	AUDIT	10
8.4	RISOLUZIONE.....	11
9.	AGGIORNAMENTI E REVISIONI	11



Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 3 di n.11	

1. INTRODUZIONE

Per BIBO ITALIA SPA è di primaria importanza garantire ai propri clienti ed agli utilizzatori finali prodotti sicuri e di qualità che rispettino i parametri di legge e tecnici applicabili al settore, ma anche impegnarsi a promuovere una catena di fornitura attenta e rispettosa delle leggi vigenti, dei lavoratori, dell'ambiente e dell'ecosistema.

Pertanto, proprio in virtù della catena di fornitura voluta e caratterizzata come descritto sopra, BIBO ITALIA SPA si impegna a instaurare rapporti di fiducia e a costruire partnership durature e virtuose con i propri fornitori, favorendo una catena di approvvigionamento (per tutte le categorie di fornitura) equa, sostenibile e trasparente.

Il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito, in breve, anche "Codice") è volto a far sì che i Fornitori:

- assicurino ai propri lavoratori condizioni di lavoro eque e sicure;
- operino nel rispetto dell'ambiente;
- operino nel rispetto della legalità, con integrità, trasparenza e correttezza;
- operino in conformità con leggi e regolamenti vigenti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le macrocategorie di fornitura, per BIBO ITALIA SPA, sono individuate in:

- MATERIA PRIMA
- PRODOTTO FINITO ACQUISTATO;
- IMBALLI;
- TRASPORTI;
- SERVIZI EROGATI ALL'INTERNO DELLA SEDE (es: manutenzione, pulizia, consulenze, ecc...)
- SERVIZI EROGATI ALL'ESTERNO DELLA SEDE (es: smaltimento rifiuti).

Per ognuna di queste categorie vengono individuati come rischi (potenziali) lo scostamento dalle condotte di tutela delle aree, matrici, parti interessate ritenute sensibili e pertanto BIBO ITALIA SPA ha redatto, emesso, diffuso e condiviso il Codice, quale primario presidio di tutela.

Il presente Codice si applica a tutti i fornitori di beni e/o servizi, compresi i subfornitori, agli appaltatori, ai subappaltatori e ai partner commerciali, identificati di seguito come "Fornitori", che abbiano una relazione contrattuale con BIBO ITALIA SPA.

I Fornitori sono tenuti a condividere i contenuti del presente documento con i propri collaboratori, nonché a promuovere, nell'ambito della propria catena di fornitura, comportamenti virtuosi che garantiscano il rispetto del presente Codice, sia da parte delle loro strutture organizzative interne che dei subfornitori/subappaltatori, favorendo il monitoraggio della conformità a tutti i livelli della filiera.



Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 4 di n.11	

3. PRINCIPI E STANDARD DI RIFERIMENTO

Il Codice si ispira ai valori contenuti nella POLITICA AZIENDALE.

Inoltre, sono di riferimento le norme di settore e standard emanati da organizzazioni internazionali di riferimento, tra i quali:

- la Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, comprensiva della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
- i Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite;
- la “CEO Guide to Human Rights” del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD);
- la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e le relative convenzioni applicabili;
- i Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite;
- i 10 principi del Global Compact;
- i Women’s Empowerment Principles (WEPs) per la promozione della parità di genere;
- le linee guida, inclusi i regolamenti e i codici di condotta, emanati dall’Unione Europea.

Si precisa che BIBO ITALIA SPA nello svolgimento delle eventuali attività di verifica (audit vs fornitori quando previsti, motivati e contrattualizzati) farà riferimento ai principali standard internazionali di normazione.

Resta inteso che i Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le norme nazionali e internazionali vigenti applicabili.

4. CONFORMITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI

I prodotti e i servizi offerti dal Fornitore devono rispettare, in termini di qualità e sicurezza, le leggi e le norme nazionali ed internazionali e, ove previsto, soddisfare anche i requisiti tecnici e gli standard richiesti da BIBO ITALIA SPA.

Il Fornitore si impegna a fornire informazioni, qualora richieste, precise e chiare relative ai metodi ed alle risorse di cui si avvale, ai siti produttivi e alle caratteristiche dei prodotti o servizi forniti, astenendosi da qualsiasi affermazione non veritiera.



5. DIRITTI UMANI E PRATICHE SOCIALI

5.1 RAPPORTI DI LAVORO

Il Fornitore si impegna a condannare qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori per ragioni di origini sociali o etniche, religione, genere, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra condizione che possa dare luogo a discriminazione o prevaricazione, nonché qualsiasi forma di molestie o comportamento inappropriato o irrispettoso sul posto di lavoro.

Il Fornitore si impegna ad assicurare che a tutti i lavoratori vengano garantite pari opportunità e che gli stessi vengano trattati con equità, dignità e rispetto, lungo tutte le fasi del rapporto contrattuale.

Il Fornitore è tenuto ad impiegare esclusivamente lavoratori aventi i requisiti di legge per l'accesso al lavoro, secondo le norme del paese in cui è svolta la prestazione lavorativa. Laddove il Fornitore utilizzi come forza lavoro un cittadino straniero deve garantire il rispetto di tutte le norme, assicurando un processo di selezione, assunzione e remunerazione inclusivo e non discriminatorio, nonché la libertà di movimento.

Il Fornitore deve trattare i dati personali e le informazioni riservate relative ai propri lavoratori nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati e riservatezza delle informazioni.

Il Fornitore deve rispettare le normative vigenti, i regolamenti, nonché i contratti collettivi di lavoro concernenti salari, benefits, ore di lavoro e contributi previdenziali, assicurandosi che i propri lavoratori ricevano salari dignitosi, equi e regolari.

Gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro devono essere formalizzati al dipendente sotto forma di un contratto di lavoro conforme alla normativa applicabile.

Il Fornitore deve riconoscere ai propri lavoratori il diritto alla libertà di associazione, senza che ciò arrechi pregiudizio o discriminazione.

Il Fornitore si impegna a condannare qualsiasi forma di discriminazione dei lavoratori.

5.2 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore deve agire in ottemperanza alle vigenti norme in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro (in primis DLGS 81/08) e si impegna a offrire ai propri lavoratori un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Il Fornitore deve valutare i rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con lo scopo di prevenirli e gestirli, identificando ed utilizzando idonei dispositivi di prevenzione e protezione.

Il Fornitore deve formare e sensibilizzare i lavoratori all'adozione di comportamenti sicuri e rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI

Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 6 di n.11	

Gli appaltatori, inoltre, devono segnalare a BIBO ITALIA SPA e investigare tutti gli episodi rilevanti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che si verificheranno all'interno della sede di BIBO ITALIA SPA e delle aree di pertinenza (es: aree esterne, cantieri, ecc...).

5.3 LAVORO FORZATO E MINORILE

Il Fornitore non deve in alcun modo avvalersi di forme di lavoro forzato o obbligatorio, prestato sotto il vincolo della restituzione di un debito o di schiavitù.

È fatto inoltre esplicito divieto al Fornitore di sequestrare o di obbligare i lavoratori a depositare i loro documenti, somme di denaro o cauzioni per svolgere il proprio lavoro, o di mettere in atto pratiche che costituiscano un ostacolo alla libera risoluzione del rapporto lavorativo.

Il Fornitore deve agire nel pieno rispetto dei regolamenti prescritti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e non può, in nessun modo, assumere, direttamente o indirettamente, lavoratori al di sotto dell'età minima di ammissione al lavoro definita dalla legge applicabile nello Stato in cui è svolta l'attività lavorativa.

Qualora le leggi locali permettano l'occupazione di giovani lavoratori, il Fornitore dovrà tutelarli, evitando loro situazioni di pericolo e di lavoro usuranti che potrebbero compromettere la loro salute, sicurezza o integrità morale.

5.4 LOTTA E CONTRASTO AL FENOMENO DEL CAPORALATO

Il Fornitore non deve impiegare personale che presti la propria opera contro la propria volontà o che non sia libero di interrompere il contratto di lavoro. È fatto divieto assoluto di utilizzare lavoro nero e qualsiasi forma di caporalato o di sfruttamento lavorativo che determini l'umiliazione della dignità del lavoratore.

5.5 FORMAZIONE

BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore assicuri lo sviluppo delle competenze e delle capacità di tutti i lavoratori.



6. TUTELA DELL'AMBIENTE

6.1 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Il Fornitore deve attenersi e rispettare le norme e i requisiti vigenti in materia ambientale e si impegna a mettere in atto iniziative volte al miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

6.2 GESTIONE DELLE RISORSE E IMPATTO AMBIENTALE

BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore svolga le proprie attività utilizzando tutte le risorse (incluse foreste e suolo) in modo responsabile attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie che consentano la riduzione degli sprechi delle risorse naturali e promuovano il riuso, il riutilizzo e il riciclo delle stesse.

Inoltre, il Fornitore deve prevedere strumenti per la prevenzione e la riduzione di eventuali perdite e sversamenti accidentali nell'ambiente.

Infine, BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore, ove richiesto, collabori al calcolo dell'impatto ambientale dell'intera filiera produttiva al fine di valutare la possibilità di migliorare le proprie prestazioni ambientali e minimizzarne gli effetti negativi.

6.3 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore minimizzi l'impatto sulle risorse idriche attraverso la riduzione dei consumi, il mantenimento/miglioramento delle falde acquifere e la promozione della conservazione delle risorse idriche.

6.4 GESTIONE DEI RIFIUTI

BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore assicuri una gestione responsabile e sostenibile dei rifiuti, riducendo la propria impronta ecologica e promuovendo, dove possibile, un'economia circolare dandone, su richiesta, evidenza specifica.

6.5 GESTIONE DELLE EMISSIONI E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore minimizzi le proprie emissioni, monitori e riduca il consumo di energia.



Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 8 di n.11	

6.6 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore protegga le aree a elevato valore di conservazione e promuova la biodiversità in relazione ai prodotti e ai servizi offerti.

6.7 IMBALLAGGI SOSTENIBILI

BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore minimizzi l'impatto ambientale derivante dai propri imballaggi (qualora rientrino nella fornitura), attraverso ad esempio, attività di ecodesign e la scelta di materiali riciclati, riciclabili o compostabili.

6.8 USO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Il Fornitore si impegna direttamente e lungo tutta la filiera di approvvigionamento, ad un uso responsabile dei prodotti chimici che sia in linea con le norme applicabili e che rispetti le persone, l'ambiente.

Nel caso in cui la fornitura preveda l'impiego di pesticidi, fertilizzanti o altri prodotti destinati al trattamento delle aree verdi aziendali, valgono le medesime aspettative a cui si aggiungono quelle relative alla tutela degli animali.

7. ETICA E PRATICHE COMMERCIALI

7.1 CONCORRENZA LEALE

Il Fornitore si impegna a condurre la propria attività in linea con i principi di libera concorrenza e correttezza e ad astenersi da qualsiasi pratica di mercato ingannevole o illecita e da qualsiasi comportamento anticoncorrenziale.

7.2 CORRUZIONE, ESTORSIONE, APPROPRIAZIONE INDEBITA E RICICLAGGIO

BIBO ITALIA SPA non tollera alcuna forma di frode, corruzione, estorsione, appropriazione indebita e riciclaggio.

Il Fornitore deve operare nel pieno rispetto della legalità, con trasparenza, integrità e correttezza.



CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI

Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 9 di n.11	

Il Fornitore deve perciò astenersi da offrire, promettere, pagare, richiedere, ricevere, accettare direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità, allo scopo di ottenere un vantaggio illecito.

Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure adeguate a evitare che la propria attività sia utilizzata per il riciclaggio di denaro.

7.3 CONFLITTO DI INTERESSI

Il Fornitore si impegna ad evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse nonché, prima di avviare un qualsiasi rapporto commerciale e/o contrattuale e nel prosieguo dello stesso, ad informare BIBO ITALIA SPA della presenza di un conflitto d'interesse oppure di qualunque situazione che possa generare un conflitto di interessi.

7.4 PRIVACY, CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Il Fornitore deve trattare i dati personali e le informazioni acquisite nel corso del rapporto contrattuale nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati e riservatezza delle informazioni, oltre che delle migliori prassi applicabili nelle giurisdizioni in cui opera.

Il Fornitore utilizza i dati personali raccolti solo per scopi legittimi, definiti e appropriati allo svolgimento della sua attività.

Il Fornitore garantisce di essere in grado di rispettare, ove tratterà i dati personali in qualità di responsabile del trattamento, tutte le condizioni richieste dalla legge.

Il Fornitore, in relazione al ruolo privacy ricoperto, garantisce di essere in grado di rispettare i criteri di affidabilità e adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate in modo tale che il trattamento di dati personali -propri e di terzi-, soddisfi i requisiti in materia di protezione dei dati personali, sia garantita la tutela dei diritti dell'interessato e sia assicurato un livello di sicurezza adeguato al rischio e la conservazione per un periodo congruo con la necessità espressa e la finalità perseguita.

Il Fornitore garantisce di avere opportunamente formato le persone autorizzate al trattamento, nonché di avere, nel rispetto della normativa applicabile, correttamente identificato i ruoli privacy nell'ambito dell'esecuzione delle proprie attività e prestazioni.

Il Fornitore è tenuto a garantire, nel rispetto della normativa applicabile e ove tratti dati personali per conto del BIBO ITALIA SPA, di possedere, quando obbligatorio, un sistema di gestione della privacy.



Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 10 di n.11	

BIBO ITALIA SPA, inoltre, si aspetta che il Fornitore predisponga le misure di carattere organizzativo e tecnologico tese ad assicurare elevati standard di sicurezza informatica per assicurare la riservatezza delle informazioni e dei dati condivisi.

7.5 APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

BIBO ITALIA SPA incoraggia i Fornitori a adottare misure in ambito commerciale nei confronti dei rispettivi fornitori quali, ad esempio, il rispetto delle tempistiche di pagamento e la garanzia di condizioni economiche eque.

BIBO ITALIA SPA si aspetta che il Fornitore valuti e gestisca l'impatto sulle comunità derivante dalle proprie attività e favorisca, per quanto possibile, l'approvvigionamento anche da fornitori locali promuovendone uno sviluppo inclusivo, fornendo adeguate condizioni economiche, con l'obiettivo di promuovere collaborazioni positive e durature con le comunità in cui opera.

8. CONFORMITÀ

8.1 COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il Fornitore (inclusi i suoi collaboratori), nonché i collaboratori di BIBO ITALIA SPA sono tenuti a segnalare eventuali violazioni al presente Codice.

La segnalazione di violazione o sospetta tale dovrà pervenire tramite una specifica piattaforma "Whistleblowing", accessibile dal sito all'indirizzo web www.biboitalia.com

Il Responsabile Whistleblowing gestirà le segnalazioni conformemente al ruolo, alle norme ed alla procedura di riferimento interna, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

8.2 AUDIT

BIBO ITALIA SPA potrà verificare il rispetto dei principi declinati nel Codice da parte dei propri Fornitori.

Detta verifica potrà avvenire attraverso la richiesta di documentazione e/o la realizzazione di audit in loco e condotti direttamente da risorse qualificate ed incaricate direttamente da BIBO ITALIA SPA.



CODICE DI CONDOTTA PER FORNITORI

Rev.	00
Data	14/03/2025
n. doc	P2016
Pagina n. 11 di n.11	

8.4 RISOLUZIONE

Qualora emergano inadempienze, anche attraverso le attività di verifica descritte nel paragrafo precedente, potrà essere richiesto al Fornitore di dare comunicazione in merito alle azioni correttive pianificate entro un lasso di tempo concordato e all'implementazione delle suddette azioni che saranno oggetto di monitoraggio da parte di BIBO ITALIA SPA.

BIBO ITALIA SPA si riserva il diritto di interrompere ogni rapporto e/o risolvere ogni accordo contrattuale con il Fornitore che rifiuti di attuare le misure correttive.

Nonostante quanto esposto sopra, nel caso in cui vi sia una grave violazione o inadempimento da parte del Fornitore delle disposizioni elencate nel presente Codice, BIBO ITALIA SPA avrà la facoltà di sospendere temporaneamente il Fornitore o, ove lo ritenga opportuno, risolvere di diritto ogni accordo contrattuale con il Fornitore inadempiente.

9. AGGIORNAMENTI E REVISIONI

Il presente Codice è stato approvato formalmente dalla Direzione di BIBO ITALIA SPA nella data indicata sulla prima pagina.

BIBO ITALIA SPA si impegna a revisionare e ad aggiornare periodicamente il presente documento.

La versione attuale del Codice è disponibile, anche in lingua inglese, sul sito istituzionale all'indirizzo web www.biboitalia.com

